



# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

UFFICIO FISCALITA' LOCALE

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2019

### AVVISO

Il **16 dicembre 2019** scade il termine per il versamento del **SALDO** dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2019. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le seguenti aliquote e detrazioni stabilite dal Comune con deliberazione di C.C. n.19 del 29/04/2016, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. N.B. - Chi versa dopo tale data, al fine di non incorrere nell'applicazione di sanzioni, potrà usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

| TIPOLOGIA ALIQUOTA  | Misura<br>(per mille)  |
|---|--|
| ALIQUOTA ORDINARIA  | 7,6  |
| TERRENI AGRICOLI  | 7,6  |
| TERRENI AGRICOLI <ul style="list-style-type: none"><li>terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li><li>i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</li></ul> | <b>ESENTE</b>  |
| AREE FABBRICABILI   | 7,6  |
| FABBRICATI <u>ABITATIVI</u> TENUTI A DISPOSIZIONE OVVERO: NON AFFITTATI, NON UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE, NON CONCESSI IN COMODATO A FAMILIARE ENTRO IL TERZO GRADO O AFFINITÀ COME PROPRIA RESIDENZA PRINCIPALE  | 10,6   |
| ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE –<br>SOLO PER CATEGORIE A/1-A/8-A/9   | 4,6  |
| Detrazione per abitazione principale - SOLO PER CAT. A1/A8/A9   | <b>200,00</b><br>maggiorata, di ulteriori<br>€. 50,00 per ogni figlio<br>di età inferiore a 26<br>anni dimorante<br>abitualmente e<br>residente<br>anagraficamente, fino<br>ad un massimo di €. 400,00 |

### APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si informa, che è considerata **direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone quindi l'esenzione dell'IMU.** L'agevolazione decorre dalla data di presentazione

della dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

## **NUOVO REGIME PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO**

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non classificato nelle categoria A1-A/8-A/9.

Si informa che l'agevolazione in argomento ha validità dalla data della registrazione del contratto di comodato.

**SI RICORDA** inoltre che per beneficiare delle suddette agevolazioni, occorre presentare la dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione di cui sopra entro il **31 dicembre 2020**.

### **VERSAMENTO MINIMO**

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiori ad €. 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

### **CHI DEVE PAGARE**

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati (ad esclusione dell'abitazione principale), aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

**Per non incorrere in eventuali sanzioni SI RICORDA che con l'introduzione dell'IMU, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per una ed una sola unità immobiliare (ove ha la dimora abituale il nucleo familiare).**

### **COME PAGARE**

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**I394**) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

**3912** – IMU su abitazione principale e pertinenze – **Solo A1/A8/A9**

**3918** – IMU su altri fabbricati

**3916** – IMU su aree fabbricabili

**3925** – IMU su fabbricati ad uso produttivo - cat. D

**3914** - IMU su terreni agricoli

### **Informazioni**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune.

Il Funzionario Responsabile IMU